

COSTO GLOBALE DEL PERSONALE

	(in milioni di lire)					
	1991	1992	1993	1994	1995	1996
a) Stipendi e altri assegni fissi	1.829	1.922	2.136	2.102	2.261	2.553
Compensi lavoro straord., compensi incentiv.	387	401	394	395	517	552
Oneri previdenziali e assistenziali	694	780	840	807	892	1.044
Indennità e oneri trasporto missioni	5	2	1	3	11	7
TOTALE a)	2.915	3.105	3.371	3.307	3681	4.156 (1)
Variazione %		+ 6,51	+ 8,56	-1,89	+ 11,30	+ 12,90
b) Accantonamenti indenn. fine lavoro	102	111	112	456	232	284
Trattamento di fine rapporto						72 (2)
TOTALE b)	102	111	112	456	232	356
Variazione %		+ 8,82	+ 1,11	+ 307,1	-49,12	+ 53,44
TOTALE a + b	3.017	3.216	3.483	3.763	3.913	4.512
Variazione %		+ 6,59	+ 8,30	+ 8,03	+ 3,98	+ 15,30

(1) La somma non concorda con quella esposta in bilancio, che comprende anche i milioni 72 per trattamento di fine rapporto esposti in b).

(2) Quota di TFR maturata nel 1996 liquidata al personale di cui all'opzione ex art. 5 D.Lgs. n. 509/1994.

Si ritiene di evidenziare il notevole aumento della spesa di personale dal 1995 al 1996 (+12,90%), nonostante la diminuzione di unità avvenuta nel corso del primo esercizio e mantenuta poi in quello seguente. Alla base di detto aumento deve vedersi l'avvenuta stipulazione del CCNL di cui si è fatto cenno, con produzione di effetti dal 1° gennaio 1996, e conseguente aggiornamento a modelli privatistici delle retribuzioni dei dipendenti della Cassa.

Quanto poi all'incremento complessivo della spesa corrente relativa alla generalità del personale (in servizio ed in quiescenza), si nota che lo stesso è stato nel quinquennio del 42,20%; al contrario la spesa corrente strettamente riferita al personale in servizio, negli anni in esame risulta aver avuto un incremento del 37,38%. Ciò a fronte dell'inflazione programmata per lo stesso periodo nella misura del 16% (derivante dalla composizione dei tassi annuali di inflazione programmata, che sono stati a partire dal 1992 del 4,5 - 3,5 - 3,5 - 2,5 - 2 per cento).

In particolare è da porre in evidenza che detta spesa ha registrato aumenti più significativi nel 1995 e nel 1996, di cui il primo largamente legato all'aumento degli oneri previdenziali e assistenziali ed il secondo connesso con il citato nuovo rapporto di lavoro di natura interprivata.

(in milioni di lire)

Anno	Spesa di personale	Var. %	Unità di personale	Onere individ.	Var. %	Inflaz. %
1992	3.105	+6,51	73	42,5	-5,1	4,5
1993	3.372	+8,56	73	46,1	8,4	3,5
1994	3.308	-1,89	74	44,6	-3,2	3,5
1995	3.719	+12,42	69	53,8	19,5	2,5
1996	4.229	+13,71	69	61,2	12,9	2,0

Significativi appaiono nella complessiva gestione pubblica-privata all'esame, i dati relativi alla retribuzione unitaria media, oscillanti nei primi tre esercizi e poi negli ultimi due in continua ascesa, con un forte aumento complessivo (32,5%).

Infine risulta dalla tabella che il passaggio da una retribuzione annuale media di milioni 42,5 del 1992 a quella di milioni 61,2 del 1996 ha registrato un complessivo aumento di spesa del 44%, che, sulla base della triennale stasi iniziale, è in complesso molto più elevato del tasso di inflazione programmata che - come già detto - nei cinque anni cumulativamente è stato del 16%.

6. Le delibere di bilancio e le relative pronunce ministeriali

6.1 Si precisa che l'art. 23, secondo comma, della citata legge 29 gennaio 1986, n. 21 ponente una riforma della Cassa, dispone che per ciascun esercizio deve predisporre il bilancio di previsione ed il conto consuntivo, che devono essere deliberati dal Comitato dei delegati - ora Assemblea dei delegati - entro il mese di novembre ed entro il mese di giugno.

Negli anni in esame la Cassa ha sempre rispettato, sia per i bilanci di previsione che per i conti consuntivi, i citati termini di delibera, come può vedersi dallo specchio che segue.

DELIBERAZIONI DEI BILANCI

	1992	1993	1994	1995	1996
Bilancio di previsione	29.11.91	30.11.92	26.11.93	25.11.94	24.11.95
Bilancio consuntivo	26.6.92	24.6.94	23.6.95	28.6.96	27.6.97

Si precisa inoltre che durante i detti anni, in coincidenza con la deliberazione del consuntivo del precedente esercizio e del preventivo di quello seguente, sono state anche disposte variazioni ai bilanci di previsione in corso.

6.2 Negli anni antecedenti la sua privatizzazione, la Cassa trasmetteva i bilanci preventivi al Ministero vigilante ed al Ministero del tesoro per l'effettuazione del controllo entro 10 giorni dalla loro deliberazione (art. 30, terzo comma, della legge n. 70/1975); la medesima trasmissione avveniva per i conti consuntivi, in applicazione dell'art. 32, ultimo comma, del D.P.R. n. 696/1979.

Secondo il disposto del citato recente decreto legislativo n. 509/1994, al Ministero del lavoro di intesa con il Ministero del tesoro, nell'esercizio della vigilanza sugli Enti privatizzati, è attribuito il potere di formulare motivati rilievi sui bilanci preventivi, sui conti consuntivi e sulle delibere di variazione

ai bilanci di previsione con contemporaneo invio degli atti all'Ente per un nuovo esame da parte degli organi di amministrazione, i cui rilievi devono formularsi entro trenta giorni dalla ricezione (entro sessanta per i conti consuntivi) (art. 3, terzo comma).

Si ritiene di rammentare in brevi tratti le principali censure ed indirizzi manifestati dal Ministero del lavoro e dal Ministero del tesoro nell'effettuazione della vigilanza sui bilanci.

- adozione delle necessarie misure, anche di carattere organizzativo interno, tendenti a contenere nei limiti fisiologici il fenomeno dell'eccessiva accumulazione dei residui attivi e passivi;
- iscrivere fra le spese in conto capitale gli oneri per la manutenzione straordinaria degli immobili, e non fra le spese correnti ¹⁶;
- subordinare l'operatività degli stanziamenti previsti in conto capitale per l'acquisto di immobili e valori mobiliari alla preventiva approvazione del relativo piano d'impiego da parte delle competenti Amministrazioni;
- formulare le previsioni di bilancio - considerati i notevoli scostamenti riscontrati - con maggiore attendibilità, e provvedere al loro tempestivo adeguamento nel corso dell'esercizio con le necessarie variazioni;
- condurre la gestione con criteri di rigorosa economicità, attraverso il contenimento degli oneri generali di funzionamento, e specialmente di quelli di carattere discrezionale, al fine di limitare i progressivi aumenti di spesa riscontrati;
- ottimizzare la redditività del patrimonio immobiliare, la cui percentuale chiarificativa andrebbe peraltro depurata, a fini di realtà, della quota di spese accessorie non ripetibili dagli inquilini, nonchè da tutti gli oneri di natura fiscale e di manutenzione che gravano detti immobili;
- provvedere all'aggiornamento delle proiezioni attuariali del bilancio tecnico (atteso che i dati dell'ultimo elaborato tecnico risalgono al 1993) e ciò con periodicità almeno triennale e per un arco temporale non inferiore a quindici anni;
- opportunità dell'esatta quantificazione e della precisazione dell'esigibilità dei crediti afferenti le entrate contributive, e ciò anche ai fini di una migliore valutazione della facoltà prevista per gli enti previdenziali privatizzati dall'art. 4, comma 6 bis, della legge n. 140/1997, di adottare deliberazioni

¹⁶ Censura non più ripetuta dopo gli intervenuti correttivi.

in materia, di regime sanzionatorio o di condono per inadempienze contributive (da assoggettare ad approvazione ministeriale ai sensi dell'art. 3, secondo comma, del decreto legislativo n. 509).

6.3 Quanto alla tempestività dei menzionati provvedimenti di controllo, la stessa, come può vedersi dall'apposito specchio, ¹⁷ è mancata nella quasi totalità delle esaminate occasioni.

Di conseguenza, richiamandosi il termine per i "motivati rilievi", di trenta giorni dalla ricezione per i preventivi e di sessanta giorni per i consuntivi, di cui al decreto leg.vo n. 509, la Corte, riaffermando l'importanza del controllo soprattutto sui preventivi, che sono guida e limite della gestione, deve richiamare i detti Ministeri ad una costante osservanza dell'immediatezza dell'intervento.

¹⁷ Nel quale sono stati inseriti i dati dei provvedimenti pervenuti.

	1992		1993		1994		1995		1996	
	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo	Preventivo	Consuntivo
Ministero del lavoro	n. 20653 23.4.92	n. 32075 24.11.93	=== ===	n. 30747 19.4.94	n. 30951 23.5.94	=== ===	=== ===	n. 31980 5.9.96	n. 30272 26.1.96	n. 31337 22.9.97
Ministero del tesoro	n. 193960 7.1.92	n. 163190 27.8.93	n. 198959 4.2.93	n. 168727 28.7.94	n. 214968 10.1.94	n. 169584 31.7.95	=== ===	=== ===	=== ===	n. 172280 4.8.97

7. I risultati delle gestioni in esame. Correttivi

- 7.1 Deve dirsi che il numero delle nuove iscrizioni alla Cassa negli anni in esame è stato sempre più elevato: si pensi che complessivamente dal 1992 al 1996 si sono avute 9.202 nuove iscrizioni, pari al 71,74% di quelle del primo anno considerato. Detto fenomeno di allargamento delle iscrizioni sarebbe stato in gran parte dovuto al libero convincimento dei diretti interessati, i quali pur non essendo obbligati ad iscriversi alla Cassa, perchè aventi solo una facoltà di iscrizione, a norma dell'art. 22 della legge n. 21/1986, come titolari di altre posizioni previdenziali obbligatorie, o beneficiari di altro trattamento di pensione per diversa attività svolta, hanno ritenuto di fare la propria scelta di iscrizione, preferendo la Cassa ad altre istituzioni. Ciò ha comportato, in ogni caso, un notevole aumento delle entrate dell'Ente per contributi (da milioni 123.044 del 1992 a milioni 199.114 del 1996, pari al 61,82%), che non essendo affiancato da eguale lievitazione del numero dei pensionati, ha visto come conseguenza un costante progressivo aumento delle liquidità, anche se negli ultimi anni, come si è visto, notevole parte di dette liquidità è andata nel deposito vincolato per un quinquennio del Ministero del tesoro (complessivamente, milioni 127.334,6). Quanto sopra fa comprendere come gli equilibri gestionali della Cassa negli ultimi anni siano andati progressivamente spostandosi verso l'attivo.

D'altro lato, se è intervenuta una riduzione delle aliquote del contributo dal 7 al 6% sul primo scaglione reddituale (di milioni 76,3 per il 1996 e di milioni 79,7 per il 1997), e dal 2,1 al 2% sul resto, non è stata però parallelamente ridotta l'entità della misura minima del contributo soggettivo, che stabilita originariamente nel 1987 in milioni 1,8, è stata dovuta all'Ente nella misura di milioni 3,0, che corrisponde ad un reddito di milioni 51,1, cioè molto superiore a quello di adeguamento ISTAT, che sarebbe di milioni 30,7.

La lievitazione si è, d'altro lato, riprodotta sul piano delle prestazioni, in conseguenza dell'incremento dei coefficienti di rendimento, che nel gennaio 1996 sono passati dall'1,75 al 2% e dallo 0,50 allo 0,60%, rispettivamente applicabili al primo scaglione ed al secondo scaglione della base di riferimento per il calcolo della pensione (costituita dalla media dei migliori dieci redditi, rivalutati, risultanti dalle dichiarazioni presentate negli ultimi quindici anni

precedenti la maturazione del diritto a pensione): fatto questo che ha prodotto il deprecato fenomeno delle pensioni d'annata.

A correttivo della descritta generale situazione, il Consiglio della Cassa, sulla base di uno studio attuariale, nella riunione del 27-28 novembre 1997 ha ritenuto:

- a) di riequilibrare la misura minima del contributo soggettivo (da L. 3.150.000 a L. 1.890.000) rispetto alle intervenute variazioni in diminuzione dell'aliquota applicabile allo scaglione di reddito imponibile di importo superiore a quello coperto dalla contribuzione minima;
- b) di mantenere la corrispondenza della misura minima del contributo soggettivo così ridotta, rispetto agli attuali valori di reddito assunti a base del calcolo dell'entità della pensione (elevare da 10 a 16,66 il coefficiente di determinazione del reddito professionale);
- c) di elevare i coefficienti di moltiplicazione (da 5,25 a 6, per la determinazione delle pensioni minime aventi decorrenza 1.1.1996, ed a 10, per la determinazione delle pensioni minime aventi decorrenza 1.1.1999) della ridotta misura minima del contributo soggettivo, in modo da rendere ininfluenza tale riduzione sulla determinazione della pensione minima.

Per raggiungere dette variazioni nel trattamento pensionistico, il Consiglio della Cassa con detta delibera ha modificato talune norme del vigente Regolamento di disciplina delle funzioni di previdenza, trasmettendo la relativa delibera al Ministero del lavoro ed al Ministero del tesoro, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'art. 3 del citato decreto legislativo n. 509/1994.

Mentre il Ministero vigilante a tutt'oggi non si ha notizia che si sia pronunciato al riguardo, il Ministero del Tesoro, Ragioneria Generale dello Stato, ha dichiarato di "non avere osservazioni da formulare su ulteriore corso del provvedimento" (Telex prot. 219989, del 18 dicembre 1997) ¹⁸.

Conclusivamente si precisa che sull'esposta delineazione dell'importante problematica della adeguatezza degli interventi della Cassa rispetto alla misura dei contributi di categoria, deve dirsi che la Corte, nell'esaminare le grandi linee della avvenuta riforma della stessa (legge 29 gennaio 1986, n. 21), nella precedente citata relazione affermava che:

¹⁸ Deve anche dirsi che è stato presentato in Senato un disegno di legge (n. 2761, del 17 settembre 1997, "Rivalutazione dei trattamenti pensionistici dei dottori commercialisti") al fine di rivalutare i trattamenti pensionistici in corso al dicembre 1995 nella misura del 15%, con corrispondente elevazione, da 5,25 a 6 volte del parametro di calcolo della misura minima delle pensioni spettanti, con la stessa decorrenza.

"è, in ogni caso, da correlare come profilo di fondo della intervenuta riforma, la concreta possibilità di guida e di intervento orientativo del sistema delineato dal legislatore nel gennaio 1986 al fine di conseguire - al migliore livello possibile - quell'equilibrio fra entità delle prestazioni e misura delle contribuzioni, in una prospettiva di medio periodo, che costituisce punto qualificante della gestione complessiva dell'Ente; in tal senso soprattutto il fine ora considerato appare tendenzialmente prospettato verso obiettivi di rilancio del sistema e di sviluppo dei servizi resi" ¹⁹.

E' chiaro che il problema sottostante alla esaminata delibera consiliare rappresenta forse il punto che può dirsi di generale equilibrio di una gestione previdenziale, e che solo la previsione di elementi di una certezza sufficientemente fondata può far sciogliere con una diversa soluzione.

Al riguardo la Corte ritiene di notare, a tutela del detto equilibrio, che i provvedimenti adottati, se hanno modificato la misura minima del contributo soggettivo, non hanno però toccato la misura dei trattamenti pensionistici. Deve inoltre sempre ricordare l'importanza del principio che la generalità degli indirizzi gestori che toccano il campo delle funzioni previdenziali sono rivedibili, al fine di una costante aderenza della gestione a quei principi di equilibrio che devono sempre essere tenuti presenti, anche nei momenti del rammentato rilancio del sistema.

¹⁹ Relazione cit., pag. 15.

8. Il rendiconto finanziario :a) Le entrate

8.1 Vive difficoltà per la redazione della presente relazione ha comportato la mancanza di vari documenti relativi all'ordinamento e alla gestione dell'Ente nell'archivio della Sezione. Mancava il nuovo statuto ed i tre regolamenti allegati, così come il primo contratto collettivo di lavoro per i dipendenti e per i dirigenti dell'Ente, e la generalità delle nomine degli organi; anche poi riguardo alle gestioni, i bilanci consuntivi erano accompagnati solo dalle annuali relazioni per il Consiglio, che a volte davano anche un cenno sugli avvenimenti che avevano interessato la gestione dell'Ente, senza però reali precisazioni ²⁰.

Mancavano inoltre completamente i verbali delle riunioni del Collegio dei sindaci, di cui si avevano solo le relazioni sui bilanci, con impossibilità di conoscere anche le singole critiche alle gestioni e gli avvenimenti successivi.

Sono state necessarie, pertanto, richieste istruttorie per lettera e informali, e conseguenti risposte con numerosi allegati ²¹, sulla base delle quali si è resa possibile la predisposizione del presente referto.

Quanto sopra deve essere evitato per il futuro, ed i vari organi responsabili della gestione e del controllo sindacale della Cassa devono essere richiamati ad una puntuale osservanza degli obblighi per essi dettati con determinazione n. 411, del 17 novembre 1964, conseguente alla sottoposizione al controllo della Corte, disposto con decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1964.

8.2 I risultati complessivi della gestione di competenza dei cinque anni in esame sono sinteticamente esposti nel prospetto che segue, dai cui dati possono trarsi i primi elementi per la conoscenza della dinamica gestionale dell'Ente nel quinquennio. Per il solo anno 1996 la Cassa ha integrato i documenti contabili trasmessi con uno Stato patrimoniale, un Conto economico, una Situazione amministrativa ed una Relazione contabile indipendente, redatti secondo le prescrizioni del codice civile.

²⁰ Più esaustive le relazioni sui preventivi e soprattutto sulle relative variazioni, accompagnate da elementi esplicativi capitolo per capitolo.

²¹ Principalmente lettera n. 1087 del 20 febbraio 1998, e lettera n. 2003, del 26 marzo 1998.

RENDICONTO FINANZIARIO

(in milioni di lire)					
	1992	1993	1994	1995	1996
	Accertamenti o impegni	Accertamenti o impegni	Accertamenti o impegni	Accertamenti o impegni	Accertamenti o impegni
ENTRATE					
- Correnti	184.466	215.053	229.595	256.225	297.143
- In conto capitale	276.770	336.296	592.322	831.190	320.474
- Per partite di giro	6.669	8.956	9.883	12.178	14.633
Totale entrate	467.905	560.305	831.901	1.099.593	633.250
Disavanzo finanziario	19.435	=	162.780	=	=
Totale a pareggio	487.340	560.305	994.681	1.099.593	632.250
SPESE					
- Correnti	65.766	85.005	88.736	98.457	112.045
- In conto capitale	414.905	425.816	896.062	976.658	487.372
- Per partite di giro	6.669	8.956	9.883	12.178	14.629
Totale spese	487.340	519.777	994.681	1.087.293	614.046
Avanzo finanziario	=	40.528	=	12.300	18.204
Totale a pareggio	487.340	560.305	994.681	1.099.593	632.250

8.3 Nella seguente tabella sono esposte, sulla base dei documenti contabili dell'Ente, le entrate accertate nei cinque esercizi in esame.

Circa i dati di bilancio deve precisarsi che il Collegio dei sindaci nelle proprie relazioni sui consuntivi ha dichiarato di aver provveduto a "periodiche verifiche" e di aver "svolto le funzioni di controllo di competenza, constatando la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili e verificando la corrispondenza delle poste di bilancio con i relativi conti" ²².

²² Nell'ultimo esercizio le parole del Collegio sono diverse, ma in sostanza eguali le attestazioni circa il bilancio.

DETTAGLIO ENTRATE CORRENTI

in milioni di lire)					
	1992	1993	1994	1995	1996
	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti
- TITOLO I - entrate contributive:					
cat. 1 ^a - aliquote a carico datori lavori e/o iscritti	123.044	139.520	154.452	169.277	199.115
cat. 2 ^a - quote partecipazione iscritti a specifiche gestioni	=	=	=	=	=
TOTALE TITOLO I	123.044	139.520	154.452	169.277	199.115
- TITOLO II - entrate derivanti da trasferimenti correnti:					
cat. 3 ^a - da parte dello Stato	=	=	=	=	=
cat. 4 ^a - da parte delle Regioni	=	=	=	=	=
cat. 5 ^a - da parte dei Comuni e delle Province	=	=	=	=	=
cat. 6 ^a - da parte di altri enti del settore pubblico	=	=	=	=	=
TOTALE TITOLO II	=	=	=	=	=
- TITOLO III - altre entrate:					
cat. 7 ^a - derivanti da vendita di beni o prestazioni di servizi	=	=	=	=	=
cat. 7 ^a - redditi e proventi patrim.li	58.476	69.456	70.001	83.574	95.101
cat. 9 ^a - poste correttive e compensative di spese correnti	1.438	1.842	2.137	2.135	2.227
cat. 10 ^a - non classificabili in altre voci	1.508	4.235	3.106	1.238	700
TOTALE TITOLO III	61.422	75.533	75.244	86.947	98.028
TOTALE ENTRATE CORRENTI	184.466	215.053	229.696	256.224	297.143

DETTAGLIO ENTRATE IN CONTO CAPITALE

in milioni di lire)					
	1992	1993	1994	1995	1996
	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti	Accertamenti
- TITOLO IV - entrate per alienazione di beni patrimoniali e riscossione di crediti:					
cat. 11° - alienazione di immobili e diritti reali	=	=	=	=	=
cat. 12° - alienazione di immobilizzazioni tecniche	=	=	=	=	=
cat. 13° - realizzo valori mobiliari	276.737	336.263	592.293	831.100	305.677
cat. 14° - riscossione crediti	32	32	30	26	14.797
TOTALE TITOLO IV	276.769	336.296	592.323	831.126	320.474
- TITOLO V - entrate derivanti da trasferimenti in c/ capitale:					
cat. 15° - da parte dello Stato	=	=	=	=	=
cat. 16° - da parte delle Regioni	=	=	=	=	=
cat. 17° - da parte dei Comuni e delle Province	=	=	=	=	=
cat. 18° - da parte di altri enti del settore pubblico	=	=	=	64	5
TOTALE TITOLO V	=	=	=	64	5
- TITOLO VI - accensione di prestiti					
cat. 19° - assunzione di mutui	=	=	=	=	=
cat. 20° - assunzione di altri oneri finanziari	=	=	=	=	=
cat. 21° - emissione di obbligazioni	=	=	=	=	=
TOTALE TITOLO VI	=	=	=	=	=
TOTALE ENTRATE IN C/ CAPITALE	276.769	336.296	592.323	831.190	320.479

8.4 Le entrate contributive hanno registrato, nel quinquennio in esame, un aumento complessivo del 61,82%, in quanto sono passate dai milioni 123.044 del 1992 ai milioni 199.114 del 1996.

Le stesse comprendono principalmente:

- a) Contributi soggettivi: il relativo ammontare è da rapportare alla quota minima dovuta dagli iscritti (che è variata da L. 2.400.000 del 1991 a L. 2.910.000 del 1996), ridotta alla metà per gli iscritti di età inferiore ai 35 anni limitatamente ai primi tre anni di iscrizione, nonchè al versamento delle stabilite eccedenze a conguaglio, sullo scaglione di reddito netto professionale dichiarato (compreso fra gli importi di milioni 34,2 e 66,0 nel 1992 e di milioni 48,5 e 79,7 nel 1996).
- b) Contributi integrativi: il totale di dette entrate si ricollega al versamento della misura minima (L. 720.000 nel 1992 e L. 873.000 nel 1996) dovuta dai soli iscritti alla Cassa, nonchè al versamento da parte degli stessi iscritti delle eccedenze a conguaglio del 2% dell'ammontare del volume di affari IVA superiore a somme determinate annualmente (L. 33.750.000 nel 1992 e L. 43.650.000 nel 1996), nonchè ancora al versamento della stessa percentuale dovuta sull'intero ammontare del volume di affari IVA dichiarato nel singolo anno dagli iscritti agli Albi non tenuti all'iscrizione alla Cassa, e dai titolari di trattamenti pensionistici non tenuti al rispetto delle misure minime.
- c) Marca comune: si rammenta che il gettito di tale contribuzione derivava dalla ripartizione fra le tre Casse previdenziali degli avvocati, dei ragionieri e dei dottori commercialisti del ricavato dalla vendita della cosiddetta "Marca comune", da applicarsi su un determinato numero di atti (legge 12 marzo 1968, n. 410 e successive modificazioni). Se il gettito di tale contribuzione, pur con una progressiva contrazione, è durato in tutti e cinque gli esercizi all'esame, l'art. 16 della legge 30 dicembre 1991, n. 414 ha stabilito che detto contributo sia soppresso per la quota spettante alla Cassa dottori commercialisti, con decorrenza dal quinto anno successivo alla propria entrata in vigore, cioè dal 1° gennaio 1997.
- d) Contributo di maternità: detto contributo annuo per la copertura di parte delle indennità di maternità, previsto dalla legge n. 379/1990 per le libere professioniste, è esposto per la prima volta nel consuntivo 1993 sulla base della misura indicizzata di L. 18.000 pro-capite; lo stesso è progressivamente salito negli anni successivi fino a raggiungere le L. 22.940 nel 1996, cioè nell'ultimo esercizio in esame.

Peraltro la notazione che detto contributo nella precisata misura sarebbe riuscito a coprire per il 1997 solo circa 630 milioni, contro prestazioni previste in 5.600 milioni annui, ha spinto il Consiglio di amministrazione ad elevarne la misura annua a L. 100.000 pro-capite, con una prevista acquisizione di milioni 2.400 ed un carico per la Cassa di milioni 3.200 annui (deliberazione n. 337 del 29 novembre 1996). Il Ministero vigilante con decreto del 20 dicembre 1996 ha ritenuto di convenire con detta delibera, con il conseguente aumento a L. 100.000 del menzionato contributo capitaro annuo dall'anno 1997.

8.5 Per quanto attiene ai redditi e proventi patrimoniali, si precisa che nella categoria è esposta sia la redditività del patrimonio immobiliare di proprietà della Cassa, sia quella dei titoli e depositi alla stessa intestati. Riguardo all'andamento di detta entrata nei cinque anni in esame, si precisa che la stessa ha registrato un complessivo aumento del 61,99%, essendo passata da milioni 58.476 del 1992 a milioni 95.101 del 1996. Quanto poi alle due componenti della stessa, si nota che i proventi da locazione di immobili, essendo passati dai milioni 12.930 del 1992 ai milioni 23.356 del 1996, sono aumentati nel quinquennio di milioni 10.426, pari all'80,6%; mentre i proventi dei valori mobiliari, comprensivi di interessi e plusvalenze, avendo raggiunto dai milioni 45.546 del 1992 i milioni 71.745 del 1996, sono aumentati nei cinque anni di milioni 26.199, pari al 57,5%.

Compresi fra i detti ultimi redditi vi sono anche gli interessi su depositi vincolati presso la Tesoreria Centrale (che sono andati dai milioni 1.258 del 1992 ai milioni 7.504 del 1996).

Vi sono state, infatti, due disposizioni normative, e cioè l'art. 15 della legge 12 luglio 1991, n. 202, e l'art. 12 della legge 19 luglio 1993, n. 243, che hanno disposto, per gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza, l'obbligo di investire nel 1990 e poi nel 1993, 1994 e 1995 in un conto corrente fruttifero vincolato presso la Tesoreria per cinque anni, una parte (cioè il 15% a norma della prima disposizione ed il 25% della seconda) delle entrate contributive di qualsiasi natura, rimosse nell'anno finanziario precedente a quello di riferimento ²³.

²³ Varie sono state le reazioni della Cassa, tutte incentrate sulla notazione che le disposizioni in parola non potessero più applicarsi nei confronti degli enti di previdenza, dopo la loro privatizzazione ex